



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO IV
ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI
SPORT E TURISMO

Settore: Demanio Marittimo e Portuale

ORDINANZA NR. 05/2011/DE.MAR. DEL 10 OTTOBRE 2011

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota della Regione Lazio - Area difesa del Suolo prot.n. 000995 del 03.01.2011, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 01597/I del 13.01.2011, con la quale si è comunicato che con Determinazione n. A7436 del 29 dicembre 2010 la Regione Lazio ha autorizzato l'esecuzione dei "Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione del Porto di Terracina mediante dragaggio dei fondali e riutilizzo di parte delle sabbie movimentate per il ripascimento morbido della spiaggia di ponente (lungomare Circe)";
- VISTA** la documentazione trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS) con nota prot.n. 44915 in data 02.02.2011, dalla quale si rileva che il tratto costiero del lungomare Circe interessato al ripascimento risulta essere quello ricompreso tra via della Batteria e via Marche, meglio individuato nella planimetria allegata alla nota stessa;
- VISTE** le note dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS) prot.n. 417631 in data 27.09.2011 e prot.n. 430078 del 04.10.2011, con le quali si è invitato questo Comune a voler emettere l'Ordinanza di competenza allo scopo di consentire l'esecuzione dei programmati lavori da parte dell'Impresa SALES S.p.A. con sede legale in 00198 Roma, via Nizza n.11 e si è indicata la data di inizio del programmato intervento;
- RITENUTA** l'opportunità di emanare disposizioni a salvaguardia dell'incolumità di cose e persone, segnatamente ai tratti demaniali marittimi interessati dai sopraccitati lavori;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;
- VISTO** l'art. 5 della Legge Regionale 06.08.2007, n.13 - attribuzione ai Comuni di nuove funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistiche;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n°1161 del 30.07.2001, come modificata dalle DD.G.R. n°425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. n. 14/99";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 252 relativo all'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) nel Comune di Terracina, pubblicato sul B.U.R.L. n. 23 del 20.08.2003;
- VISTA** la Determinazione Regionale A 7436 in data 29.12.2010 del Dipartimento Istituzionale e Territorio;



Città di Terracina
Provincia di Latina

- VISTA** la vigente Ordinanza Balneare nr. 02/2011/SDAA 06 giugno 2011 come integrata dall'Ordinanza n. 03/2011/SDAA del 13 giugno 2011;
- VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- VISTO** i provvedimenti sindacali prot.n. 63530/U in data 23.11.2010 e prot.n. 29794/U del 07.06.2011, concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali;
- VISTO** l'art. 53 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;


ORDINA

1. **dal 10 Ottobre 2011**, sino alla conclusione dei lavori, nel tratto di arenile del lungomare Circe compreso tra via della Batteria e via Marche, meglio individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento, **E'VIETATO** l'esercizio di qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione dell'arenile del tratto indicato e che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza dei lavori di ripascimento morbido con le sabbie provenienti dal dragaggio dei fondali del Porto di Terracina, finanziati dalla Regione e realizzati per conto della stessa dalla Impresa SALES S.p.A., sedente in 00189 Roma, via Nizza n.11;
2. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente punto 1) i mezzi terrestri utilizzati dalla Società SALES S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
3. La Regione Lazio e la SALES S.p.A. sono obbligate ad adottare nei siti interessati ogni misura e cautela idonee a prevenire danni a cose e/o persone, comunicando, al termine dei lavori, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi demaniali;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;
5. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Terracina, nonché sul portale internet istituzionale - all'indirizzo <http://www.comune.terracina.lt.it>, sezione "IL COMUNE" - voce "Ordinanze" - e sarà notificata alla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo, alla SALES S.p.A., all'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS), al Gabinetto del Sindaco, al Dipartimento Comunale Lavori Pubblici - Reti e Servizi, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed alle organizzazioni rappresentative degli operatori degli stabilimenti balneari di Terracina (Confcommercio, Confesercenti, CNA - Balneari).
7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Terracina, 10.10.2011



IL DIRIGENTE
(Dr. Giancarlo DE SIMONE)



SPIAGGIA INTERESSATA AL RIPASCIMENTO

